



Sentenza n. 322/2020 pubbl. il 18/02/2020

RG n.

Repert. n. del

Registrato il: 20/05/2020 n.0000/2020 importo ,0



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:

Dott. Lina Tosi Presidente

Dott. Lisa Torresan Giudice

Dott. Sara Pitinari relatore

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione

da

A rappresentato e difeso dall'avv. **X**

contro

B, e **C**, rappresentate e difese dall'avv. **Y**

In punto: incompetenza.

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:

Per l'attore:

"In via preliminare di rito: preso atto che l'attore ha tempestivamente aderito all'eccezione avversaria di incompetenza del Tribunale di Venezia in luogo dell'organismo arbitrale presso Curia Mercatorum per l'operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 30.1 dello statuto di **B**, e ritenuto che detta adesione comporti ex art. 38 comma 2 c.p.c. l'esclusione di ogni potere in capo all'adito Tribunale di decidere sulla competenza ed anche sulle spese processuali per difetto di una pronuncia di merito che individui la parte effettivamente soccombente (Corte Cost. 19.07.2013 n. 223, da Cass. Civ. Sez. VI 8.11.2013 n. 25180 e da Cass. Civ. Sez. VI 6.12.2012 n. 22002), disporsi la cancellazione della causa dal ruolo con assegnazione del termine per la riassunzione innanzi all'organismo arbitrale, con rimessione a quest'ultimo anche della decisione in punto spese processuali.



In via preliminare di rito subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'adesione attorea all'eccezione avversaria di compromesso non sia ritenuta assimilabile ad un'ipotesi di adesione ad eccezione di incompetenza territoriale derogabile ex art. 38 comma 2 c.p.c., dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Venezia, essendo la controversia devoluta alla cognizione dell'organismo arbitrale di cui all'art. 30.1 dello statuto di **B**, con rimessione a quest'ultimo anche della decisione in punto spese processuali, mancando allo stato una pronuncia di merito che individui la parte effettivamente soccombente ovvero, in mero subordine, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite tenuto conto sia dell'immediata adesione dell'attore all'eccezione avversaria di compromesso, sia del recente consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la decisione sulle spese del giudizio dovrà essere resa all'esito del procedimento arbitrale (Tribunale Milano Sez. Spec. Impresa 17.06.2014, Tribunale Bologna, Sez. Spec. Impresa ordinanza 11.05.2016, Tribunale Treviso Sez. I ordinanza 19.12.2019)."

Per i convenuti:

"- in via preliminare di rito: accertarsi l'incompetenza del Tribunale di Venezia a decidere sulla presente controversia in ragione dell'operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 30.1 dello statuto di **B** ;

- in via preliminare di merito: dichiararsi la nullità, ai sensi degli artt. 163, comma terzo, n. 4, e 164, comma quarto, cod. civ., dell'atto di citazione notificato a **C**, in ragione dell'omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;

- nel merito: accertata la validità e legittimità della delibera assunta dall'assemblea dei soci di **B** in data 22 ottobre 2018, respingersi le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni sopra esposte;

- spese, diritti e onorari, ivi comprese le spese generali, integralmente rifusi.

Il patrocinio delle parti convenute – il quale dichiara di aver anticipato le spese di giudizio e di non aver percepito alcun onorario – formula istanza di distrazione in proprio favore ex art. 93 cod. proc. civ."

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato **A** ha convenuto in giudizio **B** e **C** (unica titolare delle quote sociali della **B**) insistendo per la declaratoria di invalidità della delibera dei soci di **B** del 22.10.2018, iscritta presso la camera di Commercio di Treviso in data 24.10.2018 e di cui l'attore è venuto a conoscenza solo in data 22.11.2018.

Il **A** in particolare si duole del mancato svolgimento dell'assemblea nell'ora e nel luogo

Repart. n. del
Registrato il: 20/05/2020 n. 0000/2020 importo, 0
indicati ed in ogni caso della sua omessa convocazione, in ragione della carica ricoperta di amministratore non dimissionario, ha chiesto altresì il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'adozione della suddetta delibera.

Si è costituito in giudizio il convenuto il quale ha eccepito in via preliminare l'incompetenza del giudice adito, in forza di clausola arbitrale contenuta nello Statuto della società (art. 30.1 dello Statuto).

La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.

Rilievo preliminare assume l'eccezione di carenza di competenza in capo all'Autorità Giudiziaria, proposta dalla difesa dei convenuti in forza della clausola compromissoria contenuta all'art. 30.1 dello Statuto della società **B**, il quale recita: *"tutte le controversie tra soci, soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità regolamento di mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum. Il Collegio Arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum"*(doc.6)

L'eccezione è fondata, trattasi infatti di azione proposta dall'amministratore nei confronti della società e relativa al rapporto sociale, a cui peraltro parte attrice ha aderito.

Attesa la fondatezza dell'eccezione di parte convenuta, in considerazione dell'inequivoco tenore della clausola compromissoria condanna parte attrice alla rifusione delle spese che si liquidano in € 810,00 per studio, € 574,00 per fase introduttiva, € 1.384,00 per fase decisionale, con distrazione delle stesse in favore del patrocinio delle parti convenute che ha dichiarato di aver anticipato le spese di giudizio non avendo percepito alcun onorario

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:

1) dichiara la propria incompetenza a conoscere della controversia tra **A** e **B** e **C**, competenti essendo gli arbitri in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto;

2) condanna parte attrice a rifondere in favore dei convenuti le spese di lite che liquida in € 2.768,00 con distrazione delle stesse in favore del patrocinio di parte convenuta.

Venezia, così deciso alla camera di consiglio del 12.2.2020.

Il Giudice estensore

Dott.ssa S. Pitinari

Il Presidente

Dott.ssa Lina Tosi